

Paola Bonsignore

Dottore Commercialista
Revisore legale
Collaboratrice de *// Sole 24 Ore*

paola.bonsignore@cmnp.it

LEGGE DI BILANCIO 2021

Novità per Imprese e Professionisti

www.cmnp.it



WEBINAR – PERUGIA, 16 FEBBRAIO 2021

LA LEGGE DI BILANCIO 2021

LE NORME

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 322 del 30 dicembre 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2020 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

«LdB 2021»

L. 30.12.2020, n. 178

SI COMPONE DI 20 ARTICOLI PER UN TOTALE DI 1255
COMMI. N. 46/L

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 323

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 dicembre 2020 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

D.L. «correttivo LdB2021» 31 dicembre 2020, n. 182.

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

D.L. «Milleproroghe» 31 dicembre 2020, n. 183.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

LE NORME

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 70

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

«CURA ITALIA»

D.L. 17 MARZO 2020, n. 18

conv. L. 24.04.2020, n. 27

SI COMPONE DI 127 ARTICOLI

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 94

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 aprile 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

«LIQUIDITA'»

D.L. 8 APRILE 2020, n. 23

conv. L. 5.06.2020 n. 40,

SI COMPONE DI 44 ARTICOLI

LA LEGGE DI BILANCIO 2021

LE NORME

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

«RILANCIO»

D.L. 19 MAGGIO 2020, n. 34

conv. L. 17.7.2020, n.77

N. 25/L

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 228 del 14 settembre 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 settembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

«**DECRETO SEMPLIFICAZIONE**»

D.L. 16 Luglio 2020, n. 76

Conv. L. 11.9.2020, n. 120

N. 33/L

LA LEGGE DI BILANCIO 2021

LE NORME

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 203 del 14 agosto 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

«**Decreto AGOSTO**»

D.L. 14 Agosto 2020, n. 104

conv. L. 13.10.2020, n. 126 ^{30/L}

SI COMPONE DI 115 ARTICOLI

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Agenda Lavori: LA LEGGE DI BILANCIO 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

**NOVITA'
SUPERBONUS E
ALTRE
AGEVOLAZIONI**


**DISPOSIZIONI A
SOSTEGNO DELLE
AZIENDE**

**Le Proroghe delle
Rivalutazioni**

**PERDITA DEL C.S. e
NOVITA' IN TEMI DI
SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE**

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



NOVITA' SUPERBONUS E ALTRE AGEVOLAZIONI



CMNP



LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



- ECOBONUS (CO. 58 Lett. a))
- BONUS MOBILI ed ELETTODOMESTICI (CO. 58 Lett. b))
- BONUS FACCIATE (CO. 59)
- BONUS PER I GENERATORI DI EMERGENZA GAS (CO. 60)**
- BONUS IDRICO (CO. 61 -65)**
- BONUS VERDE (CO. 76)
- BONUS TV (CO. 614-615)**
- SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



ECOBONUS (CO. 58 Lett. a))



L'**ecobonus**, **introdotto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** successivamente **modificato dall'articolo 14 del DI 63/2013**, ha previsto una detrazione per i lavori effettuati per il raggiungimento del risparmio energetico degli immobili.

L'articolo 1, comma 58, lettera a) della LdB 2021 ha **esteso la sua applicazione fino al 31 dicembre 2021**.

La detrazione del 50% o del 65% prevista dalla normativa, copre un elenco variegato di spese, fra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano quelle per la sostituzione di finestre ed infissi, caldaie, pompe di calore ecc., secondo diverse aliquote e limiti di spesa.

L'**ecobonus del 110%** sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per un ristretto numero di lavori, denominati **trainanti**, la cui realizzazione consentirà però di accedere alla super detrazione per tutte le spese sostenute.

cmnp formazione

 @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



BONUS MOBILI ed ELETTODOMESTICI (CO. 58 Lett. b)



Il cd. bonus mobili, di cui all'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013 concerne la **detrazione Irpef del 50%** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo «*dell'immobile oggetto di ristrutturazione*».

Con l'articolo 1, comma 58, lettera b) della LdB 2021 l'agevolazione viene **prorogata** anche per l'anno **2021** ed è **elevato a 16.000 euro** l'importo massimo della spesa su cui calcolare il beneficio fiscale.

Pertanto, la detrazione nella misura del 50% concessa dall'agevolazione in parola è calcolata su un importo massimo di spesa di:

- 10.000 euro fino al 31 dicembre 2020;
- 16.000 euro dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.**

L'agevolazione, inoltre, deve essere **ripartita** tra gli aventi diritto in **10 quote** annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell'Irpef lorda.

cmnp formazione





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



BONUS MOBILI ed ELETTODOMESTICI (CO. 58 Lett. b))



Non è possibile riportare in avanti l'eccedenza non utilizzata, che di conseguenza risulterà persa **non** potendo il contribuente «andare a credito».

L'ambito di **applicazione** della detrazione si definisce in funzione:

- dei soggetti interessati;
- della tipologia di mobili e grandi elettrodomestici interessata;
- della tipologia di intervento di recupero edilizio che fonda il diritto alla detrazione anche per le spese di arredamento. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, **mentre la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.**



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



☐ BONUS FACCIATE (CO. 59)



Il cd. Bonus Facciate è stato **introdotto** dall'articolo 1, co. 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LdB 2020) il quale prevede una **detrazione del 90%** delle spese relative ad interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici che va **ripartita in 10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In particolare, **per poter accedere alla detrazione in commento, è necessario** che gli **immobili** oggetto di intervento **siano ubicati nelle zone A o B** indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 **o in zone a queste assimilabili**.

La peculiarità di tale detrazione è che, a differenza delle altre agevolazioni, **non sono previsti massimali di spesa o limiti massimi di detrazione**.

L' articolo 1, comma 59 della LdB 2021 ha **prorogato** anche per l'anno **2021** questa agevolazione.

cmnp formazione





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



☐ BONUS FACCIATE (CO. 59)



L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

- la **zona A** include le **parti del territorio interessate da agglomerati urbani** che rivestono **carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la **zona B** include **le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate**, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L'agevolazione può essere usufruita da **inquilini e proprietari, residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, **persone fisiche e imprese**.

cmnp formazione





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



BONUS PER I GENERATORI DI EMERGENZA GAS (CO. 60)



La LdB 2021 inserisce il comma 3-bis, all'articolo 16-bis del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, «*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*», che ha previsto la **detrazione del 50%** delle spese documentate, **fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare**, sostenute per gli interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.**





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



□ **BONUS IDRICO (CO. 61 -65)**



Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa pari a **20 milioni di euro** per l'anno **2021** e **fino ad esaurimento delle risorse**, un **bonus idrico** pari ad **euro 1.000** per ciascun beneficiario da utilizzare, **entro il 31 dicembre 2021**, per **interventi di sostituzione** di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, **su** edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (articolo 1, commi 61-64).





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



☐ **BONUS IDRICO (CO. 61 -65)**



Il **bonus è riconosciuto** con riferimento alle **spese sostenute** per:

- ☐ la **fornitura** e la **posa in opera** di **vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, **compresi** le **opere idrauliche** e **murarie collegate** e lo **smontaggio** e la **dismissione dei sistemi preesistenti**;
- ☐ la fornitura e l'installazione di **rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, **compresi** i **dispositivi per il controllo del flusso di acqua** con **portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto**, e di **soffioni doccia e colonne doccia** con valori di **portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto**, **compresi** le **eventuali opere idrauliche** e **murarie collegate** e lo **smontaggio** e la **dismissione dei sistemi preesistenti**.

Il **bonus non costituisce** reddito imponibile del **beneficiario** e **non rileva ai fini** del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, **saranno definite** con **decreto** del ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, le **modalità** e i **termini** per l'**ottenimento** e l'**erogazione** del suddetto beneficio. **cmnp formazione**



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **BONUS VERDE (CO. 76)**



Anche per l'anno 2021, a seguito della **proroga** dell'art. 1 co. 76 della LdB 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si **detrae un importo pari al 36%** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) «**sistemazione a verde**» di **aree scoperte private** di **edifici esistenti**, **unità immobiliari**, **pertinenze** o **recinzioni**, **impianti di irrigazione** e **realizzazione pozzi**;
- b) **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.

cmnp formazione

 @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



□ BONUS TV (CO. 614-615)



Allo scopo di **favorire il rinnovo** o la **sostituzione** del parco degli **apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi** con le **nuove tecnologie DVB-T2** e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, **il contributo** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **è esteso all'acquisto** e allo **smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**.

Per l'esercizio finanziario 2021 le **risorse** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di **100 milioni di euro** che costituisce limite di spesa.

Con **decreto** del **Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro quarantacinque giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni.

cmnp formazione





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



☐ SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)

Cosa è



Il **Superbonus 110%** è un'agevolazione fiscale che consente, in presenza di determinate condizioni **oggettive, soggettive** e **temporali**, di **potenziare** la misura della detrazione stabilita dalle seguenti norme vigenti:

- **Sismabonus** (art. 16 DL 63/13 dal co. 1/bis al co. 1/septies)
- **Ecobonus** (art 14 DL 63/13)
- **Detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici**
- **Detrazione per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici (art.16-ter DL n. 63/13)
- **Abbattimento barriere architettoniche** per portatori di handicap o over 65 (art.16-bis, c. 1 lett. e) TUIR)

La misura della detrazione è **umentata al 110%** su un **teito di spesa diversificato** a seconda della categoria di intervento e va **ripartita in 5 quote annuali** di pari importo, o in 4 quote annuali per interventi realizzati nel 2022.

cmnp formazione





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



☐ SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)



Periodo di applicazione

In base al comma 4 dell'art. 119 del D.L. Rilancio (modificato dalla L. 30/12/20 n.178) la detrazione è elevata al 110% per le **spese sostenute** nel periodo:

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022
(salvo ulteriori proroghe)

Per i condomini e le persone fisiche (interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari di unico proprietario o medesimi comproprietari) per i quali al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% del totale, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali)	criterio di Cassa data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Imprese individuali, Società ed Enti commerciali	criterio di Competenza Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.
Condominio	data del bonifico effettuato dal condominio indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)

Beneficiari

il superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- **condomìni;**
- **persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;**
- **Istituti autonomi case popolari (IACP),** comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di proprietà di tali Enti o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. **Per gli IACP la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (a condizione che al 31/12/22 sia eseguito almeno il 60% dei lavori).**



Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.** La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000;
- **Associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, **limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.**

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**

«Condomini»

Interventi da eseguire in condomini costituiti secondo la disciplina civilistica.



Condomini con unico proprietario o comproprietari

In prima stesura il Superbonus non si applicava agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari di un edificio interamente posseduto da un **unico proprietario** o in **comproprietà fra più soggetti**. (Circolare 24/E 2020, restrittiva rispetto ad orientamento precedente). Con la Legge 30/12/2020, n. 178 l'ambito di applicazione viene ampliato, sono ora ammessi al superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Condòmino impresa

I soggetti titolari di reddito d'impresa e i professionisti possono fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio (se abitativo per oltre il 50%), a prescindere dalla tipologia dell'immobile posseduto (strumentale, patrimoniale, merce o residenziale).

cmnp formazione

    @studiocmnp

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)



«Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni»

La fruizione del Superbonus deve riguardare unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) **non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa"** (art. 65 tuir) **o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni** (art. 54, co. 2, tuir).

Dunque, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, **qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico"** e, dunque, diversi:

- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



**SUPERBONUS
110%**

Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese **devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento** in base ad un titolo idoneo, **al momento di avvio dei lavori** o al **momento del sostenimento delle spese**, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori **deve risultare dai titoli abilitativi**, se previsti, ovvero da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal Dpr 445/2000.

Attenzione:

Ai fini **dell'Ecobonus 110%** possono essere agevolate **non più di 2 unità immobiliari** appartenenti alla **stessa persona fisica**.

Nessuna limitazione invece per le detrazioni dell'Eco/Superbonus spettanti in qualità di condòmino.

cmnp formazione

    @studiocmnp

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**

Immobili oggetto dell'intervento



Il superbonus si applica agli interventi realizzati:

- su **parti comuni** di edifici residenziali in “**condominio**”;
- su edifici **residenziali unifamiliari** e relative pertinenze e su edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- su unità immobiliari **residenziali funzionalmente indipendenti** (almeno 3 impianti o utenze autonome) e con uno o più accessi autonomi dall'esterno (anche di proprietà non esclusiva) site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- su **single unità** immobiliari **residenziali** e relative pertinenze **all'interno di edifici in condominio**

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali **A1, A8 e A9**, tranne quelle appartenenti alla categoria **A9 aperte al pubblico**.

cmnp formazione

 @studiocmnp

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**

Precisazioni



SUPERBONUS
110%

la limitazione dell'applicazione del Superbonus ai **solii immobili residenziali** (salvo eccezioni) è stata posta dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E 2020 ma **non è presente nella norma**.

- ✓ Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni, quali **impianti** per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento **di proprietà esclusiva; debbono in ogni caso sussistere almeno 3 impianti o utenze autonome**.
- ✓ La presenza, inoltre, di un «**accesso autonomo dall'esterno**», presuppone, ad esempio, che «*l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva*». La Legge di conversione ha ampliato il concetto di ingresso autonomo anche se l'accesso è su aree comuni.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



SUPERBONUS
110%

- ✓ Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari **destinate a residenza** che insistono nell'edificio sia **superiore al 50 per cento**, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e/o il detentore di unità immobiliari non residenziali; sono quindi agevolabili, per le spese effettuate sulle parti comuni, anche immobili strumentali come negozi o uffici.
- ✓ **Se tale percentuale risulta inferiore**, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni **da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione** comprese nel medesimo edificio.
- ✓ Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, che **imputano a uno o più condomini l'intera spesa riferita all'intervento deliberato**, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti **la maggioranza degli intervenuti** e almeno un terzo del valore dell'edificio, a condizione che **i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole**.

Precisazioni

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)
Precisazioni

- ✓ In caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori **di sole pertinenze** (come ad esempio box o cantine).
- ✓ L'aumento del 50% dei limiti della spesa ammessa ai bonus per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, viene esteso a tutti gli edifici collocati in tutti i Comuni interessati dagli eventi avvenuti dopo il 2008, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- ✓ Ai fini del Superbonus l'intervento deve riguardare edifici o **unità immobiliari "esistenti"**, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
- ✓ L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della **"ristrutturazione edilizia"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr. 380/01. Più complesso è l'inquadramento del sisma o super bonus acquisti, per cui sono agevolabili anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, che potrebbero essere effettuati anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del Dpr. 380/01.

cmnp formazione

 @studiocmnp

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Tipologie di interventi

Gli interventi agevolati dal superbonus sono divisi in due categorie:

- ***interventi trainanti e***
- ***interventi trainati***

Interventi trainanti: sono gli interventi che risultano agevolabili al 110% **anche se effettuati autonomamente, senza la necessità di eseguire altre opere;**

Interventi trainati: sono gli interventi che possono essere agevolati al 110% **solo con l'esecuzione di determinati altri interventi, cd. trainanti.**

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Interventi *trainanti*
(*sismabonus* e determinati interventi di *ecobonus*)

- ✓ **Interventi antisismici** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (**cd. sismabonus**);
- ✓ **isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate** che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio; con la L. 178/2020 sono agevolabili anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- ✓ **interventi di efficientamento energetico** (compreso isolamento termico delle superfici) su edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (trattasi delle cd. unità collabenti), purché al termine dei lavori anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Interventi **trainanti**

- ✓ **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati** per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, **o con impianti** per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria **sugli edifici unifamiliari** o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Interventi **trainati** solo dagli interventi trainanti **Ecobonus**

- ✓ **tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del DL 63/2013** (cd. “ecobonus” ordinario), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento; criticità per la presenza di alcuni interventi che non possono essere trainati e per limiti di spesa relativi a sostituzione degli infissi nel caso di esecuzione del «cappotto termico»;
- ✓ l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013
- ✓ **interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** anche se effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni**.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Interventi **trainati** solo dagli interventi trainanti **Sismabonus**

- ✓ l'installazione di **sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.**

Interventi **trainati** da **qualsiasi** intervento trainante

- ✓ l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica, anche su strutture pertinenziali agli edifici;
- ✓ l'installazione contestuale o successiva di **sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)



Condizione: gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente a quelli trainanti

Tale condizione si considera soddisfatta se **«le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti»**

Interventi
trainanti



nell'arco temporale di vigenza
dell'agevolazione

Interventi
trainati



periodo di vigenza dell'agevolazione e
intervallo di tempo tra la data di inizio e la
data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Installazione di impianti fotovoltaici

la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** e **accumulatori ad essi integrati** connessi alla rete elettrica (nei limiti di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema), fino ad un **teito massimo di spesa pari a 48.000 euro**, e comunque nel **limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).



cmnp formazione

    @studiocmnp

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



Condizione: per l'applicazione della detrazione maggiorata l'installazione dell'impianto deve essere accompagnata da un **intervento trainante** di **Ecobonus** o di **Sismabonus**.

La detrazione è subordinata alla **cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata** in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.



cmnp formazione

    @studiocmnp

Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**

Installazione delle colonnine di ricarica

La detrazione del 110% spetta anche per **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, da ripartire in 5 quote annuali o 4 quote per installazioni fatte nel 2022. Gli importi agevolabili sono € 2.000 per unifamiliari o unità indipendenti, € 1.500 per condomini o plurifamiliari fino a otto colonnine, € 1.200 oltre otto.

Condizione: la detrazione si applica ad una sola colonnina per unità immobiliare e l'installazione deve essere accompagnata da un **intervento trainante** di Ecobonus.



Superbonus 110%

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

 LA «GALASSIA» DELLE
AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



 **SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)**



**SUPERBONUS
110%**

Cumulabilità

Se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178




☐ SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)



66. r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel **cartello esposto** presso il **cantiere**, in un **luogo ben visibile e accessibile**, **deve essere indicata anche la seguente dicitura**: “*Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici*”».



AGEVOLAZIONI EDILIZIE

LA «GALASSIA» DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1 L. 30.12.2020, n. 178



SISMA BONUS




❑ SUPERBONUS 110% (CO. [66-68]-75)

68. All'articolo 16, comma **1-bis**, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « *le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione* » sono inserite le seguenti: « **ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio** ».



1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione [1.1.2017] ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio**, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.



CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



CMNP



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 119 del DL 34/2020 prevede, **in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione** in 5 quote annuali o 4 per il solo 2022, **che il beneficiario possa optare:**

per uno sconto in fattura

Può essere concesso, **anche in forma parziale**, da singolo fornitore dell'intervento agevolato. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

per la cessione del credito

La cessione può essere disposta in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari.



AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Effettuazione delle opzioni

- L'opzione per lo sconto o per la cessione può essere effettuata in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**

Attenzione: per la cessione del 110% (*Superbonus*):

- **max 2 SAL per ogni intervento;**
 - ogni SAL deve riferirsi ad **almeno il 30%** dell'intervento;
-
- Se più soggetti sostengono le spese, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ad esempio, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, **alcuni condomini potranno scegliere di** sostenere le spese relative agli interventi e **beneficiare** così **della detrazione**, mentre altri potranno **optare per lo sconto in fattura** o per la **cessione del credito**

- L'opzione va effettuata **in via telematica**, anche avvalendosi di intermediari abilitati.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

...Iter...

Nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto fattura, è necessaria anche **l'apposizione** del **visto di conformità** da parte di un professionista abilitato.



L'opzione va comunicata esclusivamente **in via telematica** entro il **16.3.X+1**



con **apposito modello** disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Documento di Ricerca
26 novembre 2020

Allegati	Dimensione
Il "Superbonus" del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico	568.71 KB
Check list 110 ecobonus	42.06 KB
Check list 110 sismabonus	35.58 KB

[Provvedimento - pdf](#)

- [Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione - pdf](#)
- [Allegato 2 - Modello - pdf](#)
- [Allegato 3 - Specifiche tecniche - pdf](#)

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE



CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Inoltre, è necessario acquisire sia ***ai fini del Superbonus che dell'opzione per lo sconto o cessione del credito, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici*** degli interventi effettuati e della **congruità delle spese** sostenute.

Infine, **per chi opta per lo sconto in fattura o la cessione** del credito, è necessario il **visto di conformità** per i dati relativi alla documentazione che attesta la **sussistenza dei presupposti** che danno diritto al Superbonus.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE



CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Visto di conformità

Il **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti** che danno diritto alla detrazione d'imposta è rilasciato (ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 241/97), dai **soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni** (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Il soggetto che rilascia il visto è **tenuto a verificare** anche che i professionisti incaricati abbiano **rilasciato le asseverazioni** e le attestazioni richieste dalla norma e che gli stessi abbiano **stipulato una polizza di assicurazione** della responsabilità civile, come previsto dal co. 14 dell'art. 119 (DL 34/20).



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE



CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Asseverazione

❖ Per gli interventi di Ecobonus 110%

Con l'asseverazione, un tecnico abilitato, attesta che l'intervento realizzato è **conforme ai requisiti tecnici** richiesti dalla norma e la **corrispondente congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione è **trasmessa, esclusivamente per via telematica all'ENEA** (modalità stabilite con il Decreto del MISE 3/8/2020);

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Asseverazione

❖ Per gli interventi di Sismabonus 110%

Con l'asseverazione, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, oltre che **attestare l'efficacia degli interventi**, come già disposta dalla norma sul sismabonus (decreto MIT n. 58 del 28/2/20), **attestano anche la congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione è **depositata presso lo sportello unico competente** di cui all'art. 5 del Dpr 380/01.

Rilascio dell'asseverazione

L'asseverazione è rilasciata **al termine dei lavori o per ogni SAL** e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.



AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Prezzari

Ecobonus 110%

Per gli interventi di **Ecobonus 110%**, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai **prezzari individuati dal decreto del MISE** (di concerto con il MEF il MATTM e il MIT) **del 6 agosto 2020**.

In base al p. 13 dell'allegato A di tale decreto, il tecnico abilitato che sottoscrive l'asseverazione allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento prendendo a riferimento:

- i **prezzari predisposti dalle Regioni** o Province autonome territorialmente competenti; oppure
- i prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell'edilizia» edite dalla casa editrice **DEI** – Tipografia del Genio Civile.

Solo nel caso in cui nei prezzari locali **non vi sia corrispondenza per l'intervento agevolabile**, il tecnico dovrà avvalersi dei **massimali specifici di costo indicati nell'allegato I del decreto del MISE**.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Polizza Assicurativa

Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, **i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500.000 euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato anche con una polizza assicurativa già sottoscritta per danni derivanti da attività professionale purché non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione e garantisca un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività.





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE



CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Controlli

Responsabilità del beneficiario

Ai fini L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla **verifica documentale della sussistenza dei presupposti** che danno diritto alla detrazione.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante **nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione**, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Responsabilità del fornitore o cessionario del credito

Il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura e il cessionario del credito **rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare** o in **misura maggiore** rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, **il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta.**

Nel caso però sia dimostrato un **concorso nella violazione**, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari **rispondono in solido con il beneficiario.**



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

...Problemi aperti...

La proroga circoscritta al solo 2022 «lascia fuori» le eventuali cessioni da parte dell'IACP che possono ultimare i lavori fino al 30 giugno 2023.



La proroga fino al 2022 riguarda solo il superbonus essendo stato inserito il co. 7 bis dell'art. 121 DL 34/2020 escludendo quelle del co. 2 del medesimo articolo (ecobonus, sismabonus, ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine elettriche per auto).



Come va considerato il Differenziale (10%) da un punto di vista contabile/Fiscale

Il Differenziale è previsto solo per il Superbonus le altre agevolazioni sono penalizzate in caso di cessione/sconto




LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

...Trattamento contabile/fiscale...

Come deve essere
considerato il differenziale?



Come va contabilizzato?



Che effetti produce sul
bilancio della società
cessionaria?





AGEVOLAZIONI EDILIZIE



CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il differenziale è un «provento finanziario» o «altro ricavo e provento»?

Test del costo ammortizzato per i crediti del superbonus

CONTABILITÀ

L'applicazione del criterio dell'Oic 15 avrebbe diversi vantaggi per i cessionari

Paola Bonsignore
Pierpaolo Ceroli
Stefano Cingolani

La possibilità di cedere il credito d'imposta per le agevolazioni in materia edilizia (articolo 121 del Dl 34/20, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 67, della legge di Bilancio 2021) rappresenta una delle novità più interessanti degli ultimi tempi, ancorché caratterizzata da una certa complessità applicativa.

Effetti differenziali

Nell'attesa che l'amministrazione finanziaria definisca in maniera univoca la natura del differenziale del 10% relativo al superbonus riconosciuto al cessionario (ad esempio, con sconto in fattura di 100 e credito emergente di 110), si creano effetti diversificati in relazione alla tipologia di soggetti destinatari della cessione del credito d'imposta (anche con riferimento alle altre agevolazioni: sismabonus, ecobonus e bonus facciate).

La corretta applicazione dei principi contabili Oic impone infatti l'adozione di uno specifico criterio di valutazione dei crediti iscritti in bilancio. Il che impone un'attenta riflessione ad esempio all'impresa edile che, dopo aver acquisito dal cliente il 110%, non lo cede a un istituto di credito, ma lo utilizza in proprio (caso probabilmente raro, ma da non escludere a priori).

In effetti, il cessionario che ricorre al criterio del costo ammortizzato per la valutazione del superbonus potrebbe conseguire un miglior risultato di esercizio an-

dando a beneficiare di una maggiore deducibilità dei propri interessi passivi (articolo 96 del Tuir).

Criteri di valutazione

In generale, il criterio del costo ammortizzato è un metodo di valutazione del credito con scadenza superiore ai 12 mesi, disciplinato dall'Oic 15, da applicarsi:

- per obbligo, dalle società che redigono il bilancio nella forma ordinaria, salvo che i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sia di scarso rilievo (in tale caso sarà necessario darne motivazione in nota integrativa);
- per opzione, dalle società che redigono il bilancio nella forma abbreviata o microimpresa.

In base a questo metodo, il credito è rilevato inizialmente in bilancio:

- al «valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito» in assenza di attualizzazione;
- o, per tenere conto del «fattore temporale», attualizzando i flussi finanziari futuri.

Il credito d'imposta derivante dalla cessione del superbonus si presta all'applicazione di tale criterio perché:

- ha natura finanziaria, in quanto utilizzabile per la compensazione dei debiti;
- ha durata superiore a 12 mesi, in quanto utilizzabile in compensazione in 5 anni (o 4 anni per il solo 2022, come previsto dall'articolo 1, comma 66, lettera a, punto 1, della legge di Bilancio 2021);
- il differenziale tra lo sconto in fattura e l'ammontare del credito d'imposta attualizzato, riconosciuto al cessionario, sarebbe da inquadrare quale interesse attivo, cioè come provento finanziario per remunerare il

tempo intercorrente tra la data in cui l'opera è stata eseguita e quella in cui il credito è stato interamente compensato.

Da un punto di vista pratico, l'applicazione di questo criterio alla cessione del superbonus comporterebbe per il cessionario la registrazione di una serie di scritture contabili, che determinano la chiusura del credito verso il cliente, con la rilevazione di un credito d'imposta pari all'ammontare dello sconto in fattura maggiorato degli interessi attivi, rilevati annualmente fino al raggiungimento del 110% alla fine del quinto (o quarto) anno.

I riflessi fiscali

Ai fini fiscali, quindi, a fronte del differenziale tra gli «interessi attivi», si avrebbe un duplice vantaggio: un minor utile tassabile, come effetto indotto di una più elevata deducibilità degli interessi passivi; e la non rilevanza ai fini Irap degli interessi attivi.

Quest'interpretazione contabile e fiscale – decisamente migliorativa rispetto all'applicazione tout court dell'Oic 12 (che vedrebbe la classificazione del surplus come «altri ricavi e proventi») – si potrebbe fondare sul fatto che, come già evidenziato, tale differenziale ha natura di provento finanziario a seguito della «dilazione» per la riscossione del credito e non di «contributo pubblico». Come sottolinea anche il documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 9/2021 in tema di trattamento contabile dei crediti d'imposta connessi ai decreti «cura Italia» e «Rilancio», acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti. Resta in ogni caso auspicabile un chiarimento o una conferma ufficiale.

© DIREZIONE RISERVATA



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Bozza per consultazione
Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione
dei bonus fiscali

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

- **Diritto alla detrazione fiscale** «L'impresa committente per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla norma riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili. Per l'impresa committente il **diritto a compensare debiti tributari** è **assimilabile** ad un **contributo in conto impianti** come definito al paragrafo 86 dell'OIC 16... i contributi sono rilevati come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall'OIC 16:
 - i. diretta riduzione dell'investimento sostenuto;
 - ii. iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Bozza per consultazione Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

Paragrafo A - Bilancio in forma ordinaria

Quesito 1 – contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa Alfa - committente dei lavori – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa Alfa opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES (i.e. in compensazione con i debiti tributari IRES).

Impresa Alfa – rilevazione iniziale

Anno 0 - Acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
Iva a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento Fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Cassa	22.000
--------------------------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al costo ammortizzato (VN del credito Euro 22.000)

Crediti Tributari	20.000	@	Contributo c/impianti	20.000
Contributo c/impianti	20.000	@	Impianto	20.000

Impresa Alfa – valutazione successiva e compensazione del credito

Da Anno 1 a anno 5^e - l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400)⁶ per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	652	@	Provento Finanziario	652

STATO PATRIMONIALE

	Credito Tributario
Anno 0	20.000
Anno 1	16.252
Anno 2	12.383
Anno 3	8.387
Anno 4	4.261
Anno 5	(0)

CONTO ECONOMICO

	Provento finanziario
	(0)
	652
	530
	404
	274
	139
	2.000

cmnp formazione

@studiocmnp

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Bozza per consultazione
Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione
dei bonus fiscali

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

- **Sconto in fattura** «La società commissionaria ... contabilmente riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso. Trattandosi di un credito acquistato e non generato la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura.»

Quesito 2 - contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo all'impresa Beta commissionaria dei lavori ipotizzando:

1. l'applicazione da parte dell'impresa Beta di uno sconto in fattura – in favore dell'impresa Alfa - pari ad Euro 20.000 (totale fattura Euro 22.000);
2. l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa Beta, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa Beta

Anno 0 – vendita impianto termico

Crediti vs cliente Alfa	22.000	@	Ricavo	20.000
			Iva a debito	2.000

Applicazione dello sconto in fattura – l'impresa Beta tramuta il credito vs il cliente Alfa in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso)

Crediti Tributari	20.000			
Cassa	2.000	@	Crediti vs cliente Alfa	22.000

Da Anno 1 a anno 5⁷ - l'impresa Beta compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	652	@	Provento Finanziario	652

	STATO PATRIMONIALE Credito Tributario	CONTO ECONOMICO Provento finanziario
Anno 0	20.000	(0)
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	(0)	139
		2.000

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

**Bozza per consultazione
Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione
dei bonus fiscali**

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

- **Cessione del credito** «Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento...nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa».

Quesito 3 – contabilizzazione della cessione del credito (cedente)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cedente (impresa Alfa) secondo due diverse ipotesi:

1. *Ipotesi 1: cessione del credito ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);*
2. *Ipotesi 2: cessione del credito ad un prezzo pari Euro 21.000 (valore nominale Euro 22.000).*

Impresa Alfa

Anno 0 - Acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
Iva a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento Fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Cassa	22.000
--------------------------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al costo ammortizzato

Crediti Tributari	20.000	@	Contributo c/impianti	20.000
Contributo c/impianti	20.000	@	Impianto	20.000

Hp 1 Impresa Alfa cede il credito ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	19.000	@		
Oneri finanziari	1.000	@	Crediti Tributari	20.000

Hp 2 Impresa Alfa cede il credito ad Euro 21.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	21.000	@	Crediti Tributari	20.000
		@	Proventi Finanziari	1.000



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

**Bozza per consultazione
Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione
dei bonus fiscali**

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

Semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese

«Si applicano le regole richiamate per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria anche alle società che lo redigono in forma abbreviata, fatta salva la possibilità per quest'ultime di non applicare il criterio del costo ammortizzato. Per chi non applica il costo ammortizzato occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:

a. ai sensi del paragrafo 47 dell'OIC 15 la **società committente**, rileva il **credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileva un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui l'impresa committente utilizza la detrazione fiscale** (compensandola con il debito tributario IRES) **o quando cede il credito**. Conseguentemente, nel caso in cui la società committente decida di utilizzare il credito in compensazione, rileverà un **provento finanziario** costante lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA




OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Bozza per consultazione
Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione
dei bonus fiscali

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il **10 febbraio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

Semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese

« b. La **società cessionaria e la società commissionaria** (tramite lo sconto in fattura) rilevano il **credito tributario acquisito al costo di acquisto sostenuto** (che per l'impresa commissionaria coincide con lo sconto in fattura concesso al cliente). Coerentemente con quanto previsto per l'impresa committente, l'impresa commissionaria e il cessionario, nel caso in cui decidano di utilizzare il credito in compensazione, rilevano la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico alla voce **proventi finanziari.**»



DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE



CMNP



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021


PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

Misure di Accesso al Credito

PMI
persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o
professioni,
Associazioni Professionali,
StP, agenti e subagenti di
assicurazione e *broker*

MID-Cap*

Grandi
Imprese




* Le **Mid-Cap** fino al 28 febbraio 2021 possono accedere indistintamente all'articolo 13 o all'articolo 1. Dal 1° marzo 2021 invece potranno solo accedere all'articolo 1.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

PROROGA Art. 1 co. 206 [SACE] e 244-247 [FONDO GARANZIA «PMI» LDB 2021





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

REQUISITI



Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	0	Totale di bilancio annuo
Medie imprese	< 250	≤ 50 milioni di euro	0	≤ 43 milioni di euro
Piccole imprese	< 50	≤ 10 milioni di euro	0	≤ 10 milioni di euro
Microimprese	< 10	≤ 2 milioni di euro	0	≤ 2 milioni di euro

DEROGA ULA < 500



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO

NORMATIVA ART. 13 DL LIQUIDITA' 23/2020	LIMITE RICAVI BENEFICIARIO	DURATA FINANZIAM.	PRE AMM.TO	IMPORTO MAX. FINANZIAM.	IMPORTO GARANZIA DIRETTA	IMPORTO GARANZIA RIASSICURAZ.	VALUTAZIONE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARI			
								PMI	Persone fisiche esercitanti attività di impresa, arti o Professioni	MID-CAP*	GRANDI IMPRESE
Let. M)	Nessun limite	Fino a 15 anni	2 anni	25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale fino ad un massimo di 30mila €	100%	100%	Nessuna Valutazione Creditizia	SI	SI	NO	NO
Let. N)	3.200.000,00 €	Non prevista	Non prevista	25% dei ricavi fino ad un massimo di 800mila €	100% di cui: §90% garanzia statale; §10% garanzia Confidi o di altro fondo			SI	SI	NO	NO
Let. C)	Nessun limite (ma in ogni caso no si può superare il limite massimo di 5 milioni di euro)	Fino a 6 anni	2 anni	Uno tra i seguenti importi: §Doppio della spesa salariale 2019; §25% ultimo fatturato; §Fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi (PMI) o 12 mesi per «PMI con ULA<500»	90%	100%		SI	SI	SI	NO
Let. E)	Nessun Limite	Non prevista	Non prevista	Importo richiesto > 10% di quello in essere	80%			SI	SI	SI	0

* Per le Mid Cap l'art. 13 trova applicazione fino al 28 febbraio 2021 in quanto dal 1° marzo 2021 le richieste "migreranno" sotto la gestione SACE S.p.A.

cmnp formazione



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

PMI e MEDIO GRANDI IMPRESE: MORATORIE E RICORSO AL CREDITO



Fondo di garanzia

<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/>

- **Circolare n. 1/2021 del 13.1.2021**

Entrata in vigore delle **modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178**, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (di seguito Legge di Bilancio 2021) e **innalzamento ad euro 40.000** dell'importo massimo del Microcredito **ex art. 111** del T.U.B.

- ❑ - Ai sensi del comma 213) dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di società che presentano i seguenti **codici ATECO 2007**:
 - 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziari;
 - 66.19.21 – Promotori finanziari;
 - 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
 - 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- ❑ Ai sensi del comma 216) dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile **presentare richieste di ammissione con durata fino a quindici anni**;
- ❑ Ai sensi del comma 217) dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile **richiedere, per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.**

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

**Art. 56 c. 2
DL 18**



**1° PROROGA
MORATORIA
PMI**

**Art. 65
DL 104**



**2° PROROGA
MORATORIA
PMI**

**Art. 1 CO.
248-254
LDB 2021**

**PROROGA MORATORIA
DEI DEBITI PMI**

La disposizione in esame **prolunga al 30.06.2021 [EX 31.01.2021]**:

- la **moratoria dei debiti** a supporto delle PMI al fine di superare il calo della produzione dovuta all'emergenza sanitaria;
- Inizialmente prevista fino al 30.09.2020 art. 56 del DL Cura Italia


N.B. la misura **trova applicazione** nei confronti delle **PMI che non presentavano esposizioni debitorie alla data del 17.3.2020**



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

**Art. 56 c. 2
DL 18**



**PROROGA MORATORIA
PMI**

**Art. 65
DL 104**

Imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno ex art. 56 del DL Cura Italia



La proroga della moratoria **opera in modo automatico**, senza alcuna formalità, salva rinuncia espressa del beneficiario, da far pervenire al finanziatore **entro il 30.9.2020**

Imprese che, alla data del 15.08.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno ex art. 56 del DL Cura Italia



Possono essere ammesse, **entro il 31.12.2020**, alle suddette misure di sostegno finanziario nel rispetto delle condizioni e modalità previste dal medesimo art. 56.

Imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno ex art. 56 del DL Cura Italia




Il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive **decorre** dal termine delle misure di sostegno ex. C.2 dell'art. 56 del DL Cura Italia, come modificato dalla norma in esame.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

**Art. 56 c. 2
DL 18**



**PROROGA MORATORIA
PMI**

**Art. 65
DL 104**

SEGNALAZIONI SOFFERENZE ex DL LIQUIDITA'



Fino al 31.01.2021 (in luogo del 30.09.2020) le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, inclusi i sistemi di informazione creditizia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, **sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.**

SETTORE TURISTICO



L'art. 77 proroga la moratoria **fino al 31.3.2021**

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



Rivalutazione dei Beni e delle Partecipazioni

Art. 110, D.L. 14.08.2020, n. 104
(cd. **Decreto «Agosto»**)



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

TERRENI E PARTECIPAZIONI

Art. 1, co. 1122-1123 L. 178/2020 (**Legge di bilancio 2021**)

RIVALUTAZIONI

2021

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «**DL AGOSTO**» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come **integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)**



RIVALUTAZIONE

TERRENI E PARTECIPAZIONI

Art. 1, co. 1122-1123 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021)

RIVALUTAZIONI 2021

- La **facoltà** di **rideterminare** il valore d'acquisto è prorogata ai **terreni edificabili** e con destinazione agricola e alle **partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021**, mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva pari all'11%**.
- Le imposte sostitutive **possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla data del 30.06.2021.
- La **redazione** e il **giuramento** della **perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2021**.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come **integrato** dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (**Legge di Bilancio 2021**)

▪ ~~Person~~**e fisiche.**

- Imprese individuali.
(compresi Contribuenti Minimi ma non quelli Forfettari)
- S.n.c., S.a.s. ed equiparate.
- S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione.
- Enti commerciali e non commerciali.
- Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

Art. 15 L. 342/2000.

Che non adottano i **principi contabili internazionali.**

SOGGETTI INTERESSATI



La rivalutazione **avviene** anche in **deroga** ai vincoli giuridici disposti dall'**articolo 2426** del c.c. **[criteri di valutazione]** e da altre disposizioni normative.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

SEMPLIFICATI

- in assenza di un bilancio d'esercizio, la **rivalutazione** deve essere effettuata per i **beni strumentali acquistati entro il 31.12.2019**, che **risultano** dal registro beni ammortizzabili, se istituito, **oppure** dal registro acquisti integrato delle scritture relative ai cespiti, tenuto ai fini Iva.
- si evidenzia che la **distribuzione** della riserva non comporta la tassazione nella misura del 10% (come accade per i soggetti in contabilità ordinaria)

REGIMI CONTABILI

ORDINARI

- la **rivalutazione** dei **beni** risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31.12.2019.
- Possibilità di **affrancamento** (parziale o totale) del **saldo attivo** i rivalutazione con **imposta sostitutiva 10%**

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

BENI RIVALUTABILI

NOVITA'

- **BENI MATERIALI**
 - **Ammortizzabili** (Anche quando C.S.=F.do ed **Immobilizzazioni in corso**)
 - **Non Ammortizzabili**
- **BENI IMMATERIALI** (Anche quando C.S.=F.do)

Beni che consistono in **diritti giuridicamente tutelati** (diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, **marchi**, know how, altri diritti iscritti nell'attivo di bilancio o interamente ammortizzati) **ancora tutelati in base alle leggi in vigore.** Sono rialliniabili anche l'Avviamento e le altre attività immateriali [art.1 c. 83 LdB 2021]
- **PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE**
 - **In Società Controllate**
 - **In Società Collegate**



Con **esclusione** dei **beni immobili** alla cui **produzione** o al cui **scambio** è diretta l'attività dell'impresa.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)



BENI RIVALUTABILI

▪ BENI MATERIALI: IMMOBILI

- Quelli che possono essere considerati strumentali sia **per natura** che **per destinazione** vanno compresi nella categoria degli immobili strumentali per destinazione (circ.13/2014, 18/2006, 57/2001).
- Sono rivalutabili le **aree occupate dalla costruzione** e **quelle che ne sono pertinenza**.
- Le **aree** ai fini della rivalutazione **sono immobili non ammortizzabili**, mentre il fabbricato strumentale, è compreso tra gli immobili ammortizzabili (circ. 22/2009,11/2009)
- E' possibile rivalutare la **sola area** o il **solo fabbricato**
- L'area è edificabile **se è qualificata tale** dallo strumento urbanistico adottato dal Comune.
- Le **cave**, il cui costo è deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta, **rientrano nella categoria degli immobili ammortizzabili**.

cmnp formazione

 @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

▪ **BENI MATERIALI: MOBILI REGISTRATI**

Il DM 162/2001 distingue:

- Aeromobili;
- Veicoli;
- Navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- Navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.

**BENI
RIVALUTABILI**



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

**BENI NON
RIVALUTABILI**

Di converso, non possono formare **oggetto di rivalutazione**:

▪ i **beni materiali** e **immateriali** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, ecc.). Si ritiene siano **esclusi tutti i beni merce**, nonostante la **norma** si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli **immobili merce** (CIRC. 27.4.2017, n. 14/E).



~~▪ l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);~~

▪ le **partecipazioni** che **non siano** di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

▪ le **partecipazioni** che **non costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

CARATTERISTICHE

- La rivalutazione nel **bilancio 2020** potrà riguardare **ogni singolo bene** e non sarà necessario adeguare in modo omogeneo tutti i beni appartenenti alla medesima categoria di cespiti, compresi nei gruppi individuati dal D.M. 162/2001.
- E' **possibile scegliere** a quali beni **attribuire valenza fiscale**, pagando l'imposta sostitutiva del 3%.
- E' possibile procedere **gratuitamente** con la **sola** rivalutazione civile



RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

COMBINAZIONI RIVALUTAZIONE

Chi è interessato ad adeguare i valori delle immobilizzazioni indicate in bilancio a valori correnti (valori di mercato), **può scegliere tra 2 strade oppure perseguirle congiuntamente/alternativamente:**



- iscrivere in bilancio i maggiori valori**, con valenza ai soli fini contabili/civilistici, senza nulla pagare a titolo di imposta sostitutiva:
 - gli **ammortamenti** calcolati sui nuovi valori **rivalutati saranno indeducibili** ai fini fiscali;
 - le eventuali **plusvalenze** (in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, oppure ancora destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore) **saranno calcolate tenendo conto dei valori ante rivalutazione;**

- iscrivere in bilancio i maggior valori**, con riconoscimento fiscale; ciò comporta il **pagamento di un'imposta sostitutiva** del 3%, sia per i beni ammortizzabili, sia per i beni non ammortizzabili, da calcolare sul nuovo valore indicato in bilancio.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

**COMBINAZIONI
RIVALUTAZIONE**

RIVALUTAZIONE
SOLO
CIVILISTICHE



RIVALUTAZIONE
CIVILE
E
FISCALE



RIVALUTAZIONE
SOLO
FISCALE





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

I valori risultanti dalla Rivalutazione non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni. 

Pertanto:

- i beni destinati a partecipare per più esercizi all'attività produttiva (**immobilizzazioni**) **devono essere iscritti** in base al **costo di acquisto** o di **produzione**, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
- con riferimento alle **partecipazioni in società** nei confronti delle quali viene esercitata **un'influenza dominante o notevole** (rispettivamente controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), **in alternativa** al **criterio del costo**, il **Codice civile consente** di iscrivere le attività per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato e dagli articoli 2423 e 2423-bis c.c.

**LIMITE
MASSIMO DI
RIVALUTAZIONE**



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

1) rivalutazione del **costo storico** e del **fondo di ammortamento**, mantenendo inalterata l'**originaria durata del processo di ammortamento**.

2) rivalutazione del **solo costo storico**: tale metodo determina un **allungamento del processo di Ammortamento**, **se** viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, **oppure un incremento del coefficiente se** si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa.

3) **riduzione del fondo di ammortamento**: tale metodo comporta lo **stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario**.

**MODALITA'
DI
RIVALUTAZIONE**





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

**SALDO
ATTIVO DI
RIVALUTAZIONE**

Il **saldo attivo** risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto, in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati (art. 9, c. 1 D.M. 162/2001).



Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta nella misura del 10%.





LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

Deve
essere

- Imputato al capitale
- Accantonato in una speciale riserva:

**SALDO
ATTIVO DI
RIVALUTAZIONE**

Riduzione

- La riserva, **ove non sia imputata al capitale**, può essere ridotta **soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei cc. 2 e 3 dell'art. 2445 C.C.**, previste in tema di riduzione facoltativa del capitale esuberante. In particolare, si ricorda che la deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese purché, entro questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Copertura perdite

- In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite **non si può fare luogo a distribuzione di utili** fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'**assemblea straordinaria**, non applicandosi le disposizioni dell'art. 2445, cc. 2 e 3 C.C. (**non è necessario attendere i 90 giorni**).

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)



**DECORRENZA
EFFETTI**



Bilancio o rendiconto
dell'**esercizio in corso**
al **31.12.2020**

- Rivalutazione con **effetti solo civilistici**.
- Ai fini fiscali, per la determinazione delle nuove **plusvalenze** o **minusvalenze**, occorre attendere il 4° esercizio successivo a quello in cui viene effettuata la rivalutazione, ossia **l'effetto decorrerà dal 1.01.2024 [EX L. BIL DAL 1.01.2023]**. Qualora la vendita del bene rivalutato sia effettuata entro il 31.12.2023, la rivalutazione fiscale non ha effetto. Le plusvalenze si calcolano sul costo ante rivalutazione e sorgerà il credito per l'imposta sostitutiva corrispondente.
- Per i **solli beni immobili**, il riconoscimento **fiscale ha effetto** dal **periodo d'imposta in corso al 1.12.2021 [EX L. BIL DAL 1.01.2022]**, rendendo l'operazione particolarmente vantaggiosa.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

- Perizia ~~giurata/asseverata~~ (non richiesta ma vivamente consigliata) 

ADEMPIMENTI

- La rivalutazione deve essere annotata nel relativo **inventario** e nella **nota integrativa**.
- Gli **Amministratori** e il **Collegio Sindacale** nelle **relazioni al bilancio** devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

BENI E PARTECIPAZIONI

Misura
Imposta
Sostitutiva

3%

10%

VERSAMENTO
Imposta/e
Sostitutiva/e

Scadenze

- Sul **maggior valore** dei **beni** ammortizzabili [**EX 10%** L.BIL 2020].
- Sul **maggior valore** dei **beni non** ammortizzabili [**EX 12%** L.BIL 2020].
- Sul **Saldo attivo di Rivalutazione.**

IRPEF – IRES – IRAP (Indeducibile)

E' sono versata/e in un **massimo** di **3 rate** di **pari importo** [**SENZA INTERESSI**].

- **PRIMA RATA [N. 1]** entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (**2021**).
- **RATE SUCCESSIVE [N.2 E 3]** entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. (**2022 + 2023**).



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021


RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

VERSAMENTO
Imposta/e
Sostitutiva/e



L'**omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione** e **l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo** ferma la possibilità per il contribuente di accedere al **ravvedimento** di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE

BENI E PARTECIPAZIONI

ART. 110 DL 14.8.2020, N 104 «DL AGOSTO» coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 come integrato dall'Art. 1 co. 83 della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

L'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa **si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi** dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

COMPILAZIONE
MODELLO
DICHIARATIVO

QUADRI RQ

RQ – sezione XXIII-A) “Rivalutazione beni e partecipazioni”

SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	3%	2 <input type="text" value=""/>
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>

RQ – sezione XXIII-C-“Affrancamento”

SEZIONE XXIII-C Affrancamento		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value=""/>	10%	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>

cmnp formazione

@studiocmnp



PERDITA DEL C.S. e NOVITA' IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 3 co. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183 (Decreto «Milleproroghe»)

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18 conv. nella L. 24.04.2020, n. 27 «DL CURA ITALIA»

Art. 71, D.L. 14.08.2020, n. 104 CD. «DL AGOSTO»

PERDITE

NOVITA' IN TEMA DI BILANCI

Art. 1, co. 266 L. 30.12.2021, n. 178
cd. «LdB 2021»

ART. 6 DL 23
cd. «DECRETO
LIQUIDITA'»
SOSTITUITO
DALL'ART.1 CO. 266
LDB 2021

- PERDITE

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23

**RIDUZIONE
DEL CAPITALE:
Disposizioni
temporanee
Art. 6**

- **A decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020** per le fattispecie verificatesi nel corso degli **esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano**:
 - l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regola la procedura da seguire se **capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**;
 - l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di **riduzione del capitale al di sotto del limite legale**;
 - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c.. che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l'esercizio successivo la **perdita non risulti diminuita a meno di un terzo**.
 - Gli artt. 2484, c.1 n.4) e 2545-duodecies

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23

**RIDUZIONE
DEL CAPITALE:
Disposizioni
temporanee
Art. 6**

- Per lo stesso periodo **non opera** la **causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.**
- La norma evita agli amministratori il rischio di esporsi alla responsabilità per **gestione non conservativa del patrimonio ai sensi dell'art. 2486 c.c.,** mentre resta ferma la **previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni dall'art. 58** Direttiva n. 1132/2017.

Articolo 58

Perdita grave del capitale sottoscritto

1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
2. La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23

**RIDUZIONE
DEL CAPITALE:
Disposizioni
temporanee
Art. 6**

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall'epidemia di COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese. In quest'ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

cmnp formazione

    @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

PERDITE

RIDUZIONE DEL C.S. DISPOSIZIONI TEMPORANEE Art. 1 co. 266 LdB 2021

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è **sostituito** dal seguente:

« **Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) –**

1. Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** **non si applicano gli articoli** 2446 [Riduzione del Capitale per Perdite], secondo e terzo comma, 2447 [Riduzione del Capitale Sociale al di sotto del limite legale], 2482-bis [Riduzione del Capitale per Perdite], quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter [Riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale] del codice civile **e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484 [Cause di scioglimento], primo comma, numero 4), e 2545-duodecies [Scioglimento] del codice civile.

2. **Il termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, **è posticipato** al **quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

cmnp formazione

    @studiocmnp



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

PERDITE

RIDUZIONE DEL C.S. DISPOSIZIONI TEMPORANEE Art. 1 co. 266 LdB 2021

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è **sostituito** dal seguente:

« Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) –

* * *

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

**RIDUZIONE
DEL C.S.
DISPOSIZIONI
TEMPORANEE
Art. 1 co. 266
LdB 2021**



Anche nella nuova versione dell'art. 6 del Decreto-Legge n. 23/2020 **non si prevede la disapplicazione dell'art. 2486 [Poteri degli Amministratori] codice civile.**

Tuttavia, va ricordato che la **relazione illustrativa** al "**Decreto Liquidità**" in merito all'art. 2486 c.c. **ha precisato che la sospensione della regola ex art. 2484 [Cause di Scioglimento] c.c.** mira ad evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi da Covid-19 esponga gli amministratori al "rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile".

Sempre per lo stesso documento illustrativo "Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per le società per azioni, dall'articolo 58 della direttiva (UE) 1132/2017".

NOVITA' IN TEMA DI BILANCI

Art. 3, co. 6 D.L. 31.12.2021, n. 183
cd. «**DL MILLEPROROGHE**»

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18 conv.
nella L. 24.04.2020, n. 27
cd. **Decreto Cura ITALIA**

Art. 71, DL 14.8.2020, n. 104
conv. nella L. 13.10.2020, n. 126
cd. **Decreto AGOSTO**

ART.106 DL 18
cd. «**DECRETO
CURA ITALIA**»

- MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
SEMPLIFICATE



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

**IL
DIFFERIMENTO
DEI BILANCI e
MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106**

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli **articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis**, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria** è convocata entro **centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

.....

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, **fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE Art. 106

il comma 2 è volto a **consentire** un più **ampio ricorso**, con riferimento alle:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e mutue assicuratrici;

all'**espressione del voto in via elettronica** o per **corrispondenza** e all'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** anche **in deroga alle disposizioni statutarie**.

**MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106**

Dette società, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il **voto** venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'**intervento all'assemblea** avvenga **mediante mezzi di telecomunicazione**;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto), 2479-bis, quarto comma (Assemblea dei Soci), e 2538, sesto comma (Assemblea), del codice civile:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - la loro partecipazione;
 - e l'esercizio del diritto di voto.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2021

Art. 106, D.L. 17.03.2020, n. 18

MODALITA' DI TENUTA ASSEMBLEE Art. 106

La norma in esame precisa inoltre, al comma 3, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il **segretario** o il **notaio** si trovino nello stesso luogo.

Inoltre, **solo** per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) è possibile consentire che l'**espressione del voto avvenga mediante:**

- consultazione scritta o
- per consenso espresso per iscritto.

PROROGA DELL' ART. 106

**MODALITA' DI
TENUTA
ASSEMBLEE
Art. 106**

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. **entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.** [Agg. Art. 3 co. 6 DL 31.12.2020, n. 183 cd. "DL Milleproroghe"]



Gennaio 2021 Il Sole
24 ORE

€ 9,90 il prezzo del quotidiano Solo ed esclusivamente in abbinamento obbligatorio con il Sole 24 ORE
Il prezzo relativo ad altre combinazioni di vendita sono riportati su il Sole 24 ORE

LEGGE DI BILANCIO 2021

*Disciplina operativa di tutte le misure economiche e fiscali
introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178*

a cura di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

110% e altri bonus edilizi - Crediti d'imposta, incentivi e investimenti - Iva - Semplificazioni fiscali - Fattura elettronica - Corrispettivi - Ruling internazionale - Carburanti - Perdite d'esercizio - Misure finanziarie a sostegno delle imprese - Indennità professionisti - Detrazioni dipendenti

Spedisci in Busta Principi contabili - Guida Principi contabili internazionali - Anno XVII - Mensile - n. 1 - Gennaio 2021

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

20 ANNI
di ASSISTENZA
& CONSULENZA
GLOBALE



Lo Studio Associato di consulenza aziendale, tributaria, societaria e del lavoro nasce vent'anni fa dall'intuizione dei suoi soci fondatori, in una piccola realtà marchigiana della Provincia di Ancona. Alcuni anni dopo, per meglio affrontare le nuove sfide del mercato, apre la sede principale a Milano, al decimo piano della *Torre Breda*, avviando strette collaborazioni con altri primari studi. Senza mai rinnegare le proprie origini, lo studio ha sviluppato competenze specifiche in ambito tributario e societario tali da avviare, sin dal 2002, collaborazioni stabili in ambito editoriale con articoli e pubblicazioni per il quotidiano *Il Sole 24 Ore*, manuali, libri, banche dati, dapprima con il *Gruppo 24 Ore S.p.A* e poi con la "*A. Giuffrè Editore S.p.A.*", divenendo un punto di riferimento nel panorama italiano per le aziende e gli stessi professionisti.

Siamo collaboratori di
GRUPPO 24 ORE

GIUFFRÈ FORMAZIONE
TRIBUTO E FISCO ON LINE



Etica, indipendenza, professionalità, un'ampia gamma di competenze, un rapporto diretto con il cliente e soluzioni appropriate sono le qualità che da sempre ci contraddistinguono.



Vi aspettiamo nelle nostre sedi


MILANO
Piazza Repubblica 32
Torre Breda, int. 67, 10° piano
☎ 02 87 39 30 73
Fax 02 87 39 26 94

ANCONA
Via dell'Industria 114/c
60024 Filottrano
☎ 071 722 40 08
Fax 071 722 49 65

ROMA
PROSSIMA APERTURA

Scriveteci a
info@cmnp.it

Seguetece su



cmnp.it

www.cmnp.it - 02 87 39 30 73 - 071 722 40 08

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
Dottori commercialisti
Revisori contabili
Consulenti del lavoro
Giornalisti pubblicisti

CONSULENZA
AZIENDALE
TRIBUTARIA
SOCIETARIA
& DEL LAVORO

ABBIAMO
UN PIANO

TUTTO PER VOI



cmnp.it



Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

TEAM di PROFESSIONISTI AL VOSTRO SERVIZIO

4

AMBITI
AZIENDALE
TRIBUTARIO
SOCIETARIO
LAVORO

13

**AREE di
CONSULENZA**

2

SEDI
MILANO
ANCONA

*La filosofia dello studio
che esprime la nostra vicinanza al cliente
e quella racchiusa nell'assunto di Oscar Wilde:
"I miei affari mi annoiano a morte,
preferisco quelli degli altri."*

I NOSTRI
AMBITI DI
CONSULENZA

**Consulenza
AZIENDALE**

- Analisi di bilancio e calcolo dei principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali
- Calcolo dei flussi finanziari (variazione di CCN, Cash Flow operativo e flussi di cassa)
- Controllo di gestione (programmazione, pianificazione, analisi scostamenti) differenziale e mirata nei confronti di soggetti privati
- Valutazione d'azienda o di rami aziendali

**Consulenza
TRIBUTARIA**

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, sia nelle fasi isettive che nelle eventuali su cessive contenziose
- Pianificazione e della fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale
- Predispersione e di pareri pro-verità
- Assistenza e redazione di tributarie
- Redazione di dichiarazioni fiscali
- Assistenza in procedure concorsuali

**Consulenza
SOCIETARIA**

- Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e commerciale nelle fasi di costituzione, modifica e scioglimento, nonché nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e scopi di azienda
- Negoziazione e trattazione e stipulazione di contratti
- Organizzazione aziendale e strategie d'impresa

**Consulenza
DEL LAVORO**

- Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
- Adempimenti relativi all'amministrazione del personale
- Predispersione ed ed analisi del costo del personale
- Consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali

**LE NOSTRE
AREE DI
CONSULENZA**

Le aree di consulenza si sono sempre adeguato al passo con i tempi e alle necessità del momento. A tal fine lo Studio CMNP ha potenziato nel tempo la propria struttura con figure professionali di alto profilo che hanno permesso di mantenere la qualità, il parametro di riferimento che da sempre contraddistingue l'Associazione.

Un'ulteriore area che non è stata mai trascurata è quella inerente la formazione dove lo studio è impegnato con la sua struttura e i suoi professionisti, in qualità di relatori, nei principali convegni in ambito nazionale. Viene inoltre fornita, a richiesta dell'azienda, la formazione on site, su temi che specifiche di cui si necessita l'aggiornamento per il proprio personale: codificata da materiale didattico.

1

CRISI DI IMPRESA
strumenti di alerta, implementazione e monitoraggio degli indicatori di crisi

2

CONTENZIOSO:
assistenza al contribuente in fase accertativa, contenzioso tributario, parenziale, redazione di interpellanti e attività di deflazione

3

PIANIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE
fiscale nazionale, redazione di interpellanti, Patent Box

4

PIANIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE:
transfer pricing, eterodirezione, ruling, controlled foreign companies, beps ecc.

5

GOVERNANCE SOCIETARIA
e passaggio generazionali

6

Strumenti a tutela del proprio PATRIMONIO (trust)

7

START-UP innovative, CROWDFUNDING e ricerche di acceleratori

8

DUE DILIGENCE
fiscale, societaria, aziendale

9

Assunzione incarichi nei COLLEGI SINDACALI, REVISIONE E ORGANISMI DI VIGILANZA

10

Strumenti di FINANZA ALTERNATIVA,
ricerche di fondi d'investimento per reperimento di capitali rivolti alla crescita aziendale

11

OPERAZIONI STRAORDINARIE
e di M&A (Merger and acquisition)

12

QUOTAZIONE DELLE PMI
al mercato primario e dell'AIM

ANTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALISTICA ITALIANA
I professionisti si uniscono per il bene
Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consulenti Tributaristi

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO



Pierpaolo CEROLI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
pierpaolo.ceroli@cmnp.it

Andrea MARCHESIANI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
andrea.marchesiani@cmnp.it

Gionluca NATALUCCI
Consulente dell'arte
Ministrato
gionluca.natalucci@cmnp.it

Sonia PUCCI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
sonia.pucci@cmnp.it

Paola BONSIGNORE
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
paola.bonsignore@cmnp.it

Stefano CINGOLANI
Esperto fiscale già funzionario
Dell'ente Agenzia Entrate
Pubblica
stefano.cingolani@cmnp.it

Agnese MENGHÌ
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
agnese.menghi@cmnp.it

Luisa MILETTA
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblici
luisa.mileta@cmnp.it

Michele BERNABEI
Consulente
michele.bernabei@cmnp.it

Elisa FAGIOLI
Consulente
elisa.fagioli@cmnp.it

Maura GARBUCCIA
Responsabile Paghe
maura.garbuccia@cmnp.it

Noemi GASPARINI
Responsabile Contabilità
noemi.gasparini@cmnp.it

Arianna GRASSI
Segretaria
arianna.grassi@cmnp.it

**I NOSTRI
AMBITI DI
CONSULENZA**

Consulenza AZIENDALE

- Consulenza economico-finanziaria per l'accesso a forme e fonti di finanziamento ordinarie e/o agevolate

Settore CONTABILE

- Tenuta contabilità
- Redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati
- Consulenza ed assistenza contabile continua
- Redazione di budget e business-plan
- Controllo legale dei conti,
- Funzioni di revisori contabili di società e di enti pubblici e privati

Consulenza TRIBUTARIA

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, sia nelle fasi operative che nelle eventuali sucessive contenziose
- Pianificazione e della fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale
- Proposizioni e di pareri pro-veritate
- Assistenza e redazione di interpellati fiscali
- Redazione di dichiarazioni fiscali
- Assistenza in procedure concorsuali

Consulenza SOCIETARIA

- Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e commerciale nelle fasi di costituzione, modifica e scioglimento, nonché nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e scorpori d'azienda
- Negoziazione, trattazione e stipulazione di contratti
- Organizzazione aziendale e strategie d'impresa

Consulenza DEL LAVORO

- Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
- Adempimenti relativi all'amministrazione del personale
- Predispersione ed analisi del costo del personale
- Consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

LE NOSTRE AREE DI CONSULENZA

Le aree di consulenza si sono sempre adeguato al passo con i tempi e alle **necessità dell'impresa**. A tal fine lo Studio CMNP ha potenziato nel tempo la propria struttura con **figure professionali di alto profilo** che hanno permesso di mantenere la **qualità** il parametro di riferimento che da sempre contraddistingue l'Associazione.

Un'ulteriore area che non è stata mai trascurata è quella inerente la **formazione** dove lo studio è impegnato con la sua struttura e i suoi professionisti, in qualità di relatori, nei principali **convegni** in ambito nazionale. Viene inoltre fornita, a richiesta dall'azienda, la **formazione on site**, su tematiche specifiche di cui si necessita l'aggiornamento per il proprio personale, codificata da materiale didattico.




ANTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI
I professionisti che sono membri dell'ANTI
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani e Tributaristi di tutti i Tribuni e Sanzioni Lombardi



paola.bonsignore@cmnp.it

GRUPPO **24** ORE



**GRAZIE
per
L'ATTENZIONE**

info@cmnp.it



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C